

Privacy violata se si rende pubblico l'Iban del condomino

Mercoledì 24 Marzo 2021

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di **violazione della privacy**, in seguito alle lamentele di un condomino, che, danneggiato da un sinistro, **ritrovava il suo Iban allegato nel verbale di assemblea in quanto presente in un atto di liquidazione predisposto dall'assicurazione**. Ciò aveva provocato nel condomino fastidio, disoccupazione e disagio, in seguito alla illegittima diffusione dei suoi dati.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del condomino, ha precisato che **l'interessato ha diritto a che l'informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza**.

Ha poi proseguito la Cassazione affermando che: *“Il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli articoli 21 e 2 della Costituzione, nonché all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che, spettando a “chiunque” e ad “ogni persona”, nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza”*.

La Corte ha precisato che **nel caso di illegittima diffusione di dati la prova di aver adempiuto ad un obbligo contrattuale o di aver legittimamente riscontrato una richiesta, non può giustificare il pregiudizio alla privacy del soggetto al quale i dati diffusi si riferiscono**.

L'assicurazione avrebbe potuto eseguire il proprio obbligo anche solo con un minimo di diligenza in più. Bastava, infatti, oscurare l'Iban del condomino prima di condividere il documento.